



inpdap

DIREZIONE CENTRALE
TRATTAMENTI PENSIONISTICI
UFF. 1 NORMATIVA

Istituto nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica

Roma, 29/10/2003

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali e per il loro tramite:

- agli Enti con personale iscritto
- alle Casse CPDEL, CPS, CPI
- alle Corti d'Appello

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali.

Agli Uffici Territoriali del Governo
Loro Sedi

Al Comitato tecnico per le pensioni di
privilegio

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

e. p.c.

Alla Direzione Centrale
per la Segreteria del Consiglio
di Amministrazione
Organi Collegiali e Affari Generali

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

INFORMATIVA N. 52

OGGETTO: D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. Procedimento per il riconoscimento delle pensioni indirette di privilegio.

Come è noto il D.P.R. n. 461 del 29 ottobre 2001 ha innovato le procedure inerenti il riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio esclusivamente nei confronti del personale civile e militare dello Stato, mentre è rimasto invariato l'iter procedurale già in essere per il personale iscritto alle casse pensioni già gestite dagli ex Istituti di previdenza.

Peraltro, il medesimo regolamento definisce un procedimento unico per il riconoscimento della causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo nei confronti di tutti i dipendenti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compreso il personale militare ed equiparato.

Si rammenta, inoltre, che il regolamento in esame opera una netta separazione tra l'accertamento clinico e l'accertamento inerente il nesso di causalità.

In merito all'accertamento clinico, si fa presente che la CMO è tenuta ad esprimere il giudizio, valutando le infermità, sull'idoneità o meno al servizio; nel caso di iscritto deceduto in attività di servizio la CMO emette un giudizio diagnostico esclusivamente sulla patologia che ha determinato il decesso.

In virtù di quanto disposto dall'articolo 12 del regolamento in esame, *"il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio"*.

Per quanto riguarda l'accertamento sul nesso di causalità finalizzato al riconoscimento della causa di servizio, l'organismo preposto è il Comitato di verifica per le cause di servizio istituito ai sensi del DPR 461/2001; ai fini del riconoscimento di un trattamento pensionistico di privilegio, per il personale statale l'organismo preposto è il medesimo Comitato di verifica mentre per gli iscritti alle casse pensioni degli ex Istituti di previdenza, la competenza continua ad essere demandata al Comitato tecnico per le pensioni privilegiate di cui all'articolo 12 della legge n. 274/1991.

Tanto premesso, nei casi di decesso in attività di servizio di iscritto ad una delle Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza, qualora i superstiti abbiano richiesto, successivamente alla data del decesso, il

riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo ai sensi del DPR n. 461/2001, e chiedano un trattamento pensionistico indiretto di privilegio, le Sedi provinciali e territoriali, qualora in possesso del verbale della CMO attestante l'infermità che ha determinato la morte non dovranno più avviare la speciale istruttoria agli Uffici territoriali del Governo (già Prefetture). Sarà cura delle medesime sedi acquisire anche il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio e trasmetterlo, assieme al verbale della CMO e a tutta la documentazione prescritta, al Comitato tecnico per le pensioni privilegiate, istituito ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 agosto 1991, n.274.

Peraltro, nell'ipotesi in cui i superstiti di un iscritto statale, deceduto in attività di servizio ed appartenente ad amministrazioni o enti cui l'Inpdap sia subentrata nella liquidazione dei trattamenti pensionistici, abbiano ottenuto il riconoscimento della causa di servizio ai sensi del DPR 461/2001 e, successivamente, chiedano il trattamento pensionistico di privilegio indiretto per la stessa patologia già riconosciuta come dipendente da causa di servizio, le Sedi provinciali e territoriali sono tenute a liquidare il relativo trattamento pensionistico sulla base della documentazione prodotta dai superstiti senza chiedere ulteriore parere al Comitato di verifica per le cause di servizio, in virtù dell'unicità di accertamento sancita dal citato articolo 12.

Rimangono confermate le disposizioni delle Informative Inpdap n. 26 del 7 marzo 2002, n. 19 del 2 aprile 2003 e n. 34 del 4 luglio 2003 per le altre fattispecie non riguardate dalla presente informativa.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala
F.to Dr. Gala